

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

P.e.c. indicata come esclusivo indirizzo per ricevere comunicazioni: che succede in caso di invio alla p.e.c. del codifensore?

Qualora nell'atto di parte risulti la richiesta di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l'indirizzo p.e.c. di uno degli avvocati difensori, la circostanza che detto procuratore - il cui indirizzo p.e.c. sia legittimamente indicato nell'atto come esclusivo indirizzo per ricevere le comunicazioni - risulti difensore della parte, congiuntamente e disgiuntamente, ad altro avvocato, non influisce sulla irritalità della comunicazione effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica di quest'ultimo.

Nell'ipotesi di notificazione avvenuta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di un avvocato codifensore, ma diverso dall'indirizzo p.e.c. legittimamente indicato nell'atto come esclusivo indirizzo per ricevere le comunicazioni, la circostanza che l'avvocato cui sia stata inviata la comunicazione risulti codifensore, anche disgiuntamente, all'avvocato il cui indirizzo p.e.c. sia legittimamente indicato nell'atto come esclusivo indirizzo per ricevere le comunicazioni, non può elidere il principio, di valenza costituzionale inerente il diritto di difesa, del rispetto della scelta legittimamente effettuata ex artt. 366 e 136 c.p.c.

NDR: in argomento, con riferimento alla conclusione di cui alla seconda massima, si veda Cass. 22892/15 e Cass. 23289/17. Sul diritto di difesa si veda [VIOLA, Diritto di difesa \(voce\), in Istituti di Procedura Civile](#).

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 31.1.2019, n. 2942

...omissis...

Rilevato

che *omissis* impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento il 14.11.11 con cui venne respinta la sua domanda diretta ad ottenere dalla datrice di lavoro sssssss la corresponsione dell'indennità chilometrica a far data dal novembre 2008 nella misura di Euro 13.702,59. Che con sentenza depositata il 7.5.14, la Corte d'appello di Napoli dichiarava improcedibile il gravame per non avere l'appellante notificato il ricorso ex art. 434 c.p.c. ed il conseguente decreto ex art. 435 c.p.c. alla controparte; che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso *omissis*, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste con controricorso.

Considerato

che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 435 disp. att. c.p.c., art. 136 disp. att. c.p.c., comma 1, art. 156 disp. att. c.p.c., comma 2 e art. 45 disp. att. c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata ritenne, erroneamente, ritualmente comunicato all'appellante il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c. presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. DDD, laddove nell'atto di gravame era stato specificato di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l'indirizzo p.e.c. dell'avv. ZZZ, che pur difendeva il lavoratore appellante sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. DDD;

che il motivo è fondato posto che dall'atto di appello, prodotto in copia in uno con l'attuale ricorso, risulta effettivamente la richiesta di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l'indirizzo p.e.c. dell'avv. ZZZ; la circostanza che costei risulti difensore del *omissis* congiuntamente e disgiuntamente all'avv. DDD, presso il cui indirizzo di posta elettronica è invece stato comunicato l'avvenuto deposito del decreto presidenziale ex art. 435 c.p.c., come risultante dalla sentenza n. 15/77 della C. Cost., non influisce sulla irritalità della comunicazione, con la conseguenza che la Corte di merito non poteva dichiarare improcedibile l'appello sulla scorta di quanto osservato dalle sezioni unite di questa Corte (sent. n. 20604/08), bensì concedere altro termine per la notifica del ricorso (Cass. n. 21978/10, Cass. n. 27375/16);

che invero, occorre rilevare che nella specie la notificazione è pacificamente avvenuta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di altro avvocato, sia pur codifensore del *omissis*, e dunque presso un indirizzo diverso da quello legittimamente indicato nell'atto; nè risulta che l'indirizzo PEC indicato non sia quello ufficiale dell'avv. ZZZ risultante dal Reginde, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., comma 2, e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, e che quindi trattisi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, e non già di un altro indirizzo pec personale dell'avv. ZZZ (Cass. ord. n. 25948/18);

che risulta infine che tale indirizzo PEC ufficiale dell'avv. ZZZ sia stato eletto come esclusivo indirizzo per ricevere le comunicazioni, tra cui certamente quella di Cancelleria inerente il deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza (cfr. Cass. ord. n. 23289/17). Nè può valere il principio (su cui cfr. Cass. ord. n.12876/18)

secondo cui la notificazione (ma lo stesso vale per le comunicazioni di Cancelleria in base all'art.366, comma 4, che rinvia all'art. 136 c.p.c.) del decreto di fissazione dell'udienza (o adunanza camerale) è validamente effettuata all'indirizzo p.e.c. del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, posto che, ripetesi, nella fattispecie risulta espressamente indicato l'indirizzo p.e.c. ufficiale del difensore di fiducia presso cui la parte ha chiesto di ricevere le comunicazioni di Cancelleria. In tal caso la circostanza che l'avv. DDD risulti codifensore, anche disgiuntamente all'avv. ZZZ, del *omissis*, non può elidere il principio, di valenza costituzionale inerente il diritto di difesa, del rispetto della scelta legittimamente effettuata ex artt. 366 e 136 c.p.c., come del resto già evidenziato in talune pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n.22892/15, circa la prevalenza, anche in ambito di notificazioni a mezzo p.e.c., della esplicita scelta volontaria della parte; al riguardo cfr. altresì Cass. ord.n. 23289/17). Nè la soluzione adottata si pone in contrasto con Cass. n.25086/18 (secondo cui l'utilizzo della p.e.c. indicata non è soggetto a restrizioni quanto al tipo di atti notificandi o comunicandi), versandosi qui nell'ipotesi in cui la cancelleria ha notificato la comunicazione del decreto di cui all'art. 435 c.p.c. presso indirizzo p.e.c. altro e diverso rispetto a quello indicato; che da ciò deriva l'accoglimento del primo motivo di ricorso, risultando assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.